

UNIONCAMERE
LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde



Etichettatura del vino: Stato dell'arte e novità

8 novembre 2023

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

ETICHETTATURA DEL VINO: STATO DELL'ARTE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Riferimenti normativi – VINO

LEGISLAZIONE UE

- Reg. UE 1169/2011
- Reg. UE 1308/2013 (artt. da 119 a 121)
- Reg. UE 33/2019

LEGISLAZIONE NAZIONALE (IT)

- D. Lgs 231/2017
- D. Lgs 116/2020
- D. M. 13/08/2012
- Legge 238/2016

+ DISCIPLINARI SPECIFICI



Indicazioni obbligatorie - Art. 119 del Reg. UE 1308/2013

- Designazione della categoria (omettibile per DOP/IGT)
- Dicitura DOP/IGP + nome della denominazione
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (es. « ... % vol»)
- Indicazione della provenienza (es. «Prodotto in Italia»)
- Nome e indirizzo (Comune e Stato):
 - Imbottigliatore, o
 - Produttore (per spumante), o
 - Venditore (acquisto e commercializzazione spumante)
 - Importatore (vini importati)
- Tenore di zucchero (per spumante)

-> specifiche riportate nel Reg. UE 33/2019



Indicazioni obbligatorie

- Quantità (volume nominale) (Reg. UE 1169/2011 + norme metrologiche specifiche)
- Allergeni (Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE 33/2019)
- Numero di lotto (Direttiva 2011/91/CE e D. Lgs 231/2017)

- Annata di produzione delle uve per i DOC e DOCG, ad esclusione di vini liquorosi, spumanti non etichettati come millesimati e vini frizzanti (Legge 238/2016 e s.m.i.)

+ DISCIPLINARI SPECIFICI



Altri requisiti



Pratiche leali
d'informazione



Lingua



Modalità di
presentazione
grafica



Pratiche leali d'informazione

Le informazioni sugli alimenti*:

- **non inducono in errore il consumatore** es. circa le caratteristiche dell'alimento (composizione, origine, proprietà, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche particolari quando sono in realtà comuni a prodotti analoghi
- sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- non attribuiscono **proprietà atte a prevenire, trattare o guarire** una malattia umana

I **divieti** e le **limitazioni** sono validi anche per **pubblicità e presentazione** degli alimenti **in tutte le sue forme** (es. brochure, e-commerce, etc.)

* le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale**




LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Requisiti linguistici

- La normativa generale (Reg. UE 1169/2011) richiede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato (es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.)
- La normativa di settore (Reg. UE 1308/2013) richiede che le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli artt. 119 e 120 figurino in una o più lingue ufficiali dell'UE.



Requisiti linguistici



Language regime

According to Article 121 of Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products¹, *"The compulsory and optional particulars referred to in Articles 119 and 120 shall, where expressed in words, appear in one or more official language of the Union."*

This means that such rule on language only applies to the particulars listed in the above-mentioned articles. Any other labelling particular covered by Regulation (EU) No 1169/2011 will be submitted to the language rules established by Article 15 of that Regulation, stating that *"... mandatory food information shall appear in a language easily understood by the consumers of the Member States where a food is marketed."*

It is the prerogative of the Member States to establish which language is easily understood by its consumers.

Solo l'indicazione degli **allergeni** deve essere riportata nella **lingua del Paese UE in cui si vende**



Presentazione e altezza caratteri

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure $\geq 0,9\text{mm}$ per imballaggi con superficie maggiore $< 80\text{ cm}^2$)




Presentazione e altezza caratteri

NON seguono le regole generale di altezza dei caratteri («x» minimo 1,2 mm).

Altezza minima cifre Qn

Qn (g o ml)	Altezza minima (mm)
≤ 50	2
> 50 e ≤ 200	3
> 200 e ≤ 1000	4
> 1000	6



Sempre ≥ 3 mm



Altezza caratteri - Vino

Se i riferimenti dell'operatore (es. ragione sociale «Fratelli Venezia») contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT (es. Venezia DOC) o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli, **è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà**, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto (art. 44, L. 238/2016).

-> minimizzazione dei caratteri



Altezza caratteri – Vino (disciplinari)

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona e “Colli di Conegliano” Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione di origine “Colli di Conegliano”.

COLLI DI CONEGLIANO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

REFRONTOLO



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Disposizione informazioni - Generale

La **denominazione dell'alimento**, la **quantità** ed il **titolo alcolometrico volumico** figurano nello stesso campo visivo*.

Campo visivo principale -> il campo visivo di un imballaggio più probabilmente **esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto** e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto



Campo visivo* -> tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale



Disposizione informazioni - Vino

Il Reg. UE 33/2019 prevede che le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente **nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente**, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

-> etichetta o controetichetta, comprendendo il collarino

Gli **allergeni**, l'**indicazione dell'importatore** e il **numero di lotto** possono figurare fuori dal summenzionato campo visivo.



Per riassumere – Modalità di presentazione

- **In generale:** altezza minima caratteri (lettera «x»): $\geq 1,2$ mm ($\geq 0,9$ mm per imballaggi con superficie maggiore < 80 cm²)
- **Cifra indicante il volume** (es. «75 cl»): altezza correlata al volume
- **«e» metrologica:** altezza minima 3 mm + forma specifica
- **Riferimenti dell'operatore con DO/IG:** dimensioni massime caratteri (lettera «x»)-> altezza: 3mm e larghezza: 2 mm, in ogni caso non superiori alla $\frac{1}{2}$ dei caratteri della denominazione

- Le **informazioni obbligatorie** figurano nello stesso campo visivo, **ad eccezione** di
 - n. di lotto
 - allergeni
 - indicazione dell'importatore (se presente)che possono figurare in campo visivo libero (collocazione libera)



NOVITÀ NORMATIVE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Reg. UE 2117/2021

- **Etichettatura nutrizionale e ingredienti per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati dall'8 dicembre 2023**

Sono aggiunte some informazioni obbligatorie all'art. 119 del Reg. EU 1308/2013:

- Dichiarazione nutrizionale: può essere limitata all'energia («E» in kJ e kcal su 100 ml) su imballaggio/etichetta (**NB: DN completa per via elettronica*!**)
- Elenco ingredienti: può essere fornito per via elettronica* (**NB: allergeni sempre su imballaggio/etichetta!**)

*non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Reg. UE 2117/2021

- Il Vino, il VS, il VSQ, il VSAQ, il VF e il VF gassificato possono essere sottoposti a processi di dealcolizzazione parziale o totale mediante:
 - Parziale evaporazione sottovuoto
 - Tecniche a membrana
 - Distillazione
- I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto.



Reg. UE 2117/2021

La designazione della categoria è accompagnata dai termini:

- «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol;
- «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol;

NB! Con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10% vol. è obbligatorio indicare il TMC



Indicazioni obbligatorie – Art. 119 del Reg. UE 1308/2013

- Designazione della categoria (omettibile per DOP/IGT), da integrare se del caso con dealcolizzato/parzialmente dealcolizzato
- Dicitura DOP/IGP + nome della denominazione
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (es. « ... % vol»)
- Indicazione della provenienza (es. «Prodotto in Italia»)
- Nome e indirizzo (Comune e Stato):
 - Imbottigliatore, o
 - Produttore (per spumante), o
 - Venditore (acquisto e commercializzazione spumante)
 - Importatore (vini importati)
- Tenore di zucchero (per spumante)
- Dichiarazione nutrizionale
- Elenco degli ingredienti
- TMC (se dealcolizzazione, quindi <10% alc)

-> specifiche riportate nel Reg. UE 33/2019

Modifiche del Reg. UE 2117/2021



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

- ✓ **Reg. UE 1606/2023**
- ✓ **Corrigendum relativo alle scorte**
- ✓ **[Linee Guida UE] – work in progress!**



Posizionamento – Art. 40 del Reg. UE 33/2019

Le indicazioni obbligatorie seguenti possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo:

- a) gli allergeni , **se l'elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica***;
- b) l'indicazione dell'importatore;
- c) il numero di lotto; e
- d) **il termine minimo di conservazione.»**

NB! Se l'elenco degli ingredienti è indicato sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, esso deve figurare sul recipiente nello stesso campo visivo e anche le sostanze allergeniche devono essere indicate in tale elenco, conformemente all'articolo 21 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Modifiche del Reg. UE 1606/2023



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Elenco degli ingredienti – **Art. 48 bis** del Reg. UE 33/2019

- «Uve» per indicare le materie prime uve e/o mosti di uve
- «Mosto di uve concentrato» per indicare «mosto di uve concentrato» e/o «mosto di uve concentrato rettificato»
- Per le categorie di composti enologici, nomi e numeri E il riferimento è il Reg. UE 934/2019 (All. I, parte A, tab. 2)
- “Regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati con l’espressione “contiene... e/o”, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale
- ...

Elenco degli ingredienti – **Art. 48 bis** del Reg. UE 33/2019

- Indicazione “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva” al posto dell’indicazione degli additivi della categoria «gas di imballaggio»
- “Sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio” (da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti) in caso di aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio

Smaltimento scorte

Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ~~ed etichettati~~ prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Cosa si intende per «prodotti»?

Corrigendum che rettifica il Reg. UE 2117/2021

... LE LINEE GUIDA?

In attesa di pubblicazione in GUUE a fine novembre



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

ETICHETTATURA AMBIENTALE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Etichettatura ambientale

«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo»

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).

Etichettatura ambientale

Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf



Ministero della transizione ecologica

Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MONOCOMPONENTE



IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.)*.

Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente **separabile manualmente**.

* IL CASO DEL «TAPPO» : deve necessariamente essere separato dalla bottiglia per la fruizione del prodotto. Anche se la sua separazione dalla bottiglia prevede l'utilizzo di uno strumento come l'apribottiglia, il tappo si considera separabile e deve essere identificato e prevedere le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta.

Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

- La Decisione è strutturata in 7 allegati (plastica – carta e cartone – metalli – legno – tessili – vetro – composti)
- Il codice è costituito da un'abbreviazione e da un numero (es. per la carta «PAP 22»))

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (!) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

COMPOSTO

«l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio»

REGOLA DEL 5%:


- peso del materiale non prevalente <5% del peso totale dell'imballaggio: si considera MONOMATERIALE (All. da I a VI della Decisione)
- peso del materiale non prevalente >5% del peso totale dell'imballaggio: si considera COMPOSTO (All. VII della Decisione)



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

Es. confezione costituita da plastica (materiale prevalente) e carta



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).




Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

C/materiale prevalente in peso + numero della combinazione

Es. capsula costituita da plastica (PVC) e alluminio



Verifica le disposizioni del tuo comune



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> vasetto).

Es. vasetto con etichetta NON separabile manualmente (chiaramente il tappo è separabile manualmente e va dunque etichettato)

BOTTIGLIA

GL 70

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del
tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Responsabilità

- i **produttori** degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio avendo contezza della sua effettiva composizione

MA

- gli **utilizzatori** spesso definiscono grafica e layout dell'etichettatura finale e forniscono le informazioni al consumatore



RESPONSABILITÀ CONVIDISA

e regolata tramite accordi commerciali o contrattuali che definiscano il punto della filiera in cui si concretizzi tale onere



Modalità grafica

Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.


Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Modalità grafica



Modalità grafica



← Indicazioni su gabbietta

+

← Indicazioni su tappo

+

← Indicazioni su capsula

+

← Indicazioni su bottiglia

OPPURE

← Indicazioni su corpo principale/etichetta/
imballaggio di presentazione



Modalità grafica

È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento
scannerizza il codice QR



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale:** brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, design, segreti industriali, software, banche dati, diritto d'autore

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

Novità

TUTTE

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



in collaborazione con



Comunicato stampa

Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti: il servizio si allarga ai temi della Certificazione e dell'Ambiente

Sotto l'egida di Unioncamere Italiana e grazie alla collaborazione con Agroqualità e CONAI, la Camera di commercio di Torino e il suo Laboratorio Chimico inseriscono da oggi nel Portale nazionale anche informazioni in tema di certificazione ed etichettatura ambientale, per orientare le imprese ad una giusta concorrenzialità

Roma 12 ottobre 2023 – Ancora un passo in più per il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico. Da oggi, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, le imprese potranno ricevere indicazioni più approfondite sull'etichettatura ambientale, grazie alla collaborazione con CONAI, e supporto in tema di certificazione alimentare con il contributo di Agroqualità.



Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

Novità TUTTE



<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

La progettazione dell'imballaggio a ridotto impatto ambientale Etichettatura e strumenti per le imprese

Obiettivi e destinatari

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino e il CONAI, in collaborazione con gli Enti del **Sistema Camerale** (Camere di commercio, Unioni regionali, aziende speciali del territorio) aderenti al **Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti**, organizzano un **webinar nazionale** per approfondire il tema dell'eco-design degli imballaggi e la riduzione dell'impatto ambientale.

Il webinar si propone di ripercorrere le regole per l'etichettatura ambientale e illustrare gli strumenti di **eco-progettazione degli imballaggi** a disposizione delle imprese. Sarà anche l'occasione per presentare operativamente il funzionamento dell'EcoDtool CONAI.

Martedì
28 novembre 2023
dalle 9.30 alle 12.30

<https://www.lab-to.camcom.it/moduli/152/webinar-nazionale-conai-ecodesign/>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO